

Oggetto: Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 499; approvazione criteri per il riconoscimento dei Distretti del cibo.

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione di funzione Sviluppo delle aree rurali, qualità delle produzioni e SDA di Macerata dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di funzione Sviluppo delle aree rurali, qualità delle produzioni e SDA di Macerata e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

### **DELIBERA**

- di approvare i criteri per il riconoscimento dei Distretti del cibo di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 499, riportati nell'allegato A alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA (Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA (Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente





### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento

Legge 5 ottobre 1991, n. 317 recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese; Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 di orientamento e modernizzazione del settore agricolo; Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

Legge regionale 2 maggio 2012, n. 11 recante disciplina dei Distretti Rurali e dei Distretti Agroalimentari di qualità.

### Motivazione

La legge 5 ottobre 1991 n. 36, all'art. 36 ha definito sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna.

Il Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, all'articolo 13 aveva fornito la definizione di distretti rurali e di distretti agroalimentari di qualità prevedendo che la loro individuazione sarebbe stata effettuata dalle regioni. La Regione Marche aveva successivamente approvato una propria disciplina in ordine alle due suddette categorie di distretto con legge regionale 2 maggio 2012, n. 11.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 è intervenuta sulla materia andando a sostituire l'articolo 13 del decreto legislativo 228/2001 con l'articolo 1, comma 499, paragrafo 2, che ha istituito i distretti del cibo.

Nella definizione di distretti del cibo, oltre ai distretti rurali e ai distretti agroalimentari di qualità già riconosciuti alla data di entrata in vigore della legge e indicati alle lettere a) e b) del suddetto paragrafo, vengono ricomprese altre sei diverse casistiche:

- c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
- d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale;
- e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;
- f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;
- g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente;
- h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura.





Nella regione Marche, a tutt'oggi, non sono stati riconosciuti né distretti rurali né distretti agroalimentari di qualità. Dal momento in cui la legge 205/2017 ha disposto che dette tipologie di distretto non possono più essere oggetto di nuovi riconoscimenti nell'ottica dei distretti del cibo, la legge regionale 2 maggio 2012, n. 11, è di fatto da considerare superata dal punto di vista della sua diretta applicabilità. Con la presente deliberazione vengono pertanto stabiliti i criteri per l'applicazione della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con successivi atti potranno essere stabilite forme di incentivazione e di sostegno all'attività dei distretti anche attraverso il cofinanziamento di specifiche misure nazionali e/o comunitarie.

La Regione Marche negli ultimi due periodi di programmazione PSR (2007/2013 e 2014/2020) ha dato particolare rilievo all'incentivazione di forme di aggregazione a carattere territoriale tra cui spiccano gli accordi agroambientali d'area e gli accordi di filiera. In particolare, nel periodo di programmazione 2014/2020, sono stati finanziati progetti relativi a 6 accordi agroambientali che complessivamente coinvolgono 884 partecipanti e interessano una superficie sottoposta a impegno di ha 29.179. Sono invece 14 i progetti finanziati per quanto concerne gli accordi di filiera, di cui 6 relativi a filiere agroalimentari e 8 a filiere corte e mercati locali.

A queste forme di accordo vanno aggiunte le tipiche forme di programmazione dal basso proprie dell'approccio LEADER. Di particolare interesse,ai fini della realizzazione di interventi nel settore agroalimentare, anche la Strategia nazionale per le aree interne.

Tutte le suddette forme di aggregazione puntano, seppure con approcci e modalità differenti, alla valorizzazione del binomio prodotto-territorio.

È utile, al riguardo, ricordare che il patrimonio enogastronomico marchigiano comprende attualmente 37 tra DOP, IGP e STG (di cui 21 vini), oltre 100.000 ettari coltivati ad agricoltura biologica (circa il 20% della superficie agricola utilizzata regionale) e più di 100 prodotti quotidianamente certificati e immessi in commercio in conformità alla disciplina del marchio regionale "QM – Qualità garantita dalle Marche". Oltre a tali regimi di qualità che prevedono la certificazione di prodotto, vanno tenuti in considerazione anche i 154 prodotti iscritti nell'elenco regionale dei prodotti tradizionali e 10 presidi Slow Food.

Dalle diverse forme di aggregazione sopra descritte sono scaturiti numerosi progetti, estremamente interessanti, basati su alcuni elementi comuni quali: l'importanza delle produzioni di qualità certificata, una spiccata sensibilità verso l'adozione di tecniche di produzione rispettose dei criteri di sostenibilità ambientale e un crescente orientamento verso l'integrazione tra l'attività di produzione primaria e le attività di trasformazione, commercializzazione e distribuzione. Si ritiene che molte di queste iniziative, attualmente in essere sul territorio regionale, potrebbero trovare la loro naturale evoluzione nello strumento del distretto del cibo.

Per il riconoscimento dei Distretti del cibo nella Regione Marche sono stati individuati criteri e requisiti di carattere generale, comuni a tutte le tipologie di distretto, e requisti specifici calibrati in funzione delle peculiarità di ciascuna categoria.

Tali criteri e requisiti, riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione, sono stati sottoposti una prima volta al Tavolo Politico Strategico in data 2 marzo 2020. A seguito delle osservazioni pervenute, essi sono stati modificati, in particolare per quanto concerne le tipologie di distretti che possono essere oggetto di riconoscimento, in precedenza limitate a quelle descritte alle lettere d), g) e h) del paragrafo 2 del citato articolo 1 comma 499 della legge 205/2017. Di conseguenza, essendo stato ampliato considerevolmente il ventaglio delle categorie di distretto potenzialmente riconoscibili, con l'estensione anche alle tipologie descritte alle lettere c) e) e f), veniva meno l'esigenza di prevedere dei criteri semplificati per il settore zootecnico presenti, invece, nella prima stesura.

Una seconda versione dell'Allegato A è stata inviata a mezzo posta elettronica al Tavolo Politico Strategico in data 10 luglio 2020. A seguito delle ulteriori osservazioni pervenute, sono stati semplificati i criteri per il





riconoscimento delle tipologie di distretto previste dalle lettere g) e h) eliminando il requisito dell'incidenza della superficie certificata (biologica e/o integrata nel primo caso e solo biologica nel secondo) rispetto alla SAU totale dei comuni del distretto. A fronte di tale semplificazione, al fine di mantenere, in coerenza con la politica agroalimentare regionale, una connotazione chiaramente improntata al rispetto dell'ambiente, è stata inserita la prescrizione che il numero minimo di imprese aderenti al distretto debba essere raggiunto conteggiando esclusivamente le imprese già assoggettate al regime di produzione biologica e/o integrata a seconda dei casi.

Vengono pertanto individuati, nell'Allegato A, i requisiti per il riconoscimento dei Distretti del cibo. In particolare, viene stabilito:

- per quali tipologie di distretto del cibo può essere richiesto il riconoscimento;
- quali soggetti possono chiedere il riconoscimento di un distretto;
- il ruolo imprescindibile degli imprenditori agricoli nella composizione di un distretto;
- quali altre categorie di soggetti possono, facoltativamente, entrare a far parte di un distretto;
- i requisiti generali applicabili a tutte le tipologie di distretto;
- i criteri per l'attribuzione della competenza alla Regione Marche nel caso di distretti interregionali;
- i requisiti specifici calibrati in funzione delle peculiarità di ciascuna tipologia di distretto.

I requisiti sono stati individuati in modo tale da valorizzare i sopra descritti progetti di aggregazione territoriale e gli accordi agroambientali d'area già attivi nella Regione Marche e allo stesso tempo per favorirne la sviluppo di nuovi in coerenza con la vocazione agroalimentare marchigiana.

Allo stesso tempo si è tenuto conto della necessità di prevedere requisiti basati su dati di agevole reperibilità al fine di semplificare la predisposizione delle domande da parte dei soggetti richiedenti e l'iter istruttorio da parte della struttura regionale competente.

### Esito dell'istruttoria

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto deliberativo. Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il responsabile del procedimento (Ferruccio Luciani)

Documento informatico firmato digitalmente

## PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE SVILUPPO DELLE AREE RURALI, QUALITÀ DELLE PRODUZIONI E SDA DI MACERATA

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014





# Il dirigente (Francesca Severini)

Documento informatico firmato digitalmente

## PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente del servizio (Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente

## **ALLEGATI**

Allegato A - Criteri per il riconoscimento dei Distretti del cibo di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 499.





## Allegato A

Criteri per il riconoscimento dei Distretti del cibo di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 499.

### 1. Finalità

La Regione Marche promuove l'individuazione dei Distretti del cibo istituiti dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 499, al fine di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, attraverso le attività agricole e agroalimentari. Con la presente deliberazione vengono stabiliti i criteri per il riconoscimento di tali soggetti.

## 2. Tipologie di Distretto del cibo

In attuazione della legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 499, la Regione Marche riconosce i Distretti del cibo afferenti alle seguenti categorie previste dal paragrafo 2 del suddetto art. 1 comma 499:

- i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (lettera c);
- i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale (lettera d);
- i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree (lettera e);
- i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale (lettera f);
- i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente (lettera g);
  - i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura (lettera h).



## 3. Requisiti soggettivi

## 3.1 Soggetti richiedenti il riconoscimento

Possono richiedere il riconoscimento come Distretti del cibo le forme d'impresa societarie o consortili, le associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica e le reti d'imprese soggetto.

Il soggetto richiedente, individuato tra i soggetti sottoscrittori, assume il ruolo di rappresentanza del distretto nei rapporti con la pubblica amministrazione (soggetto capofila)

## 3.2 Soggetti partecipanti ai Distretti del cibo

Fanno parte dei Distretti del cibo una o più delle seguenti categorie di soggetti:

- a) imprenditori agricoli, singoli o associati di cui al decreto legislativo n. 228 del 18.05.2001 e s.m.i. con sede legale o sede operativa nella Regione Marche;
- b) imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare anche organizzate in reti di imprese, società cooperative e consorzi;
- c) organizzazioni di produttori agricoli e associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- d) società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e imprese di trasformazione, distribuzione e/o commercializzazione, nelle quali almeno il 51% del capitale sociale è detenuto dai soggetti di cui alle lettere da a) a c).

Ciascuno dei soggetti sopra elencati potrà partecipare a un solo Distretto del cibo della medesima tipologia.

Inoltre, possono partecipare ai Distretti del cibo: enti locali, consorzi di tutela, organizzazioni professionali di produttori agricoli, associazioni di categoria, imprese che operano nel settore della ricettività turistica, organizzazioni che operano nel settore della promozione del territorio ai fini della valorizzazione del patrimonio culturale, naturale e paesaggistico del distretto, organizzazioni del terzo settore, fondazioni ed enti pubblici.

## 4 . Requisiti per il riconoscimento dei Distretti del cibo

4.1 Requisiti generali per tutte le tipologie di Distretto del cibo

I distretti del cibo devono;

- a) presentare un elevato livello di integrazione produttiva e/o di filiera;
- b) assicurare interrelazioni sia di tipo orizzontale che verticale nelle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione. A tale scopo, i soggetti che fanno parte di un Distretto del cibo assumono l'impegno a perseguire i comuni obiettivi attraverso la sottoscrizione di un accordo di distretto finalizzato a rafforzare la promozione, la sostenibilità ambientale e la programmazione produttiva, nonché la crescita socioeconomica dell'intero distretto:
- c) rappresentare uno o più prodotti agricoli e/o alimentari (ambito produttivo).



Sono definiti prodotti agricoli i prodotti di cui all'articolo 38, comma 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed individuati nell'Allegato I, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Sono definiti prodotti alimentari i prodotti di cui all'articolo 2 del Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.

- d) avere sede legale o una sede operativa nel territorio della Regione Marche (ambito territoriale). Qualora abbiano un'articolazione territoriale interregionale, possono essere riconosciuti solo nel caso in cui operino in misura prevalente nel territorio della Regione Marche (a tale scopo viene presa in esame la superficie totale dei comuni sui quali insiste il distretto ricadente in ciascuna regione interessata)
- 4.2 Requisiti specifici per ciascuna tipologia di Distretto del cibo

Ai fini del riconoscimento, i Distretti del cibo devono possedere i requisiti specifici relativi a ciascuna tipologia di seguito indicati:

- 4.2.1 Distretti di cui alla lettera c) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 499, paragrafo 2
  - a) dimensione del territorio coinvolto: il numero dei comuni nei quali hanno sede legale o operativa le imprese partecipanti al distretto non deve essere inferiore a 20 comuni contigui;
  - b) il numero di piccole e medie imprese agricole e/o agroalimentari con sede legale o operativa nel territorio regionale, anche appartenenti a organismi associativi non deve essere inferiore a 200 imprese;
  - c) il numero complessivo di addetti delle imprese partecipanti al distretto (dato risultante alla Camera di Commercio) non deve essere inferiore a 300 addetti:
  - d) il numero di imprese di condizionamento partecipanti non deve essere inferiore a 20 imprese;
  - e) il numero di forme associative partecipanti (consorzi di tutela, OP, AOP, società cooperative) non deve essere inferiore a 5.
- 4.2.2 Distretti di cui alla lettera d) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 499, paragrafo 2
  - a) dimensione del territorio coinvolto; il numero dei comuni nei quali hanno sede legale o operativa le imprese partecipanti al distretto non deve essere inferiore a 10 comuni contigui,
  - b) il numero di imprese agricole, singole o associate, con sede legale o operativa nel territorio regionale, anche appartenenti a organismi associativi non deve essere inferiore a 100 imprese;
  - c) il numero complessivo di addetti delle imprese partecipanti al distretto (dato risultante alla Camera di Commercio) non deve essere inferiore a 150 addetti:
  - d) il numero di imprese di condizionamento partecipanti non deve essere inferiore a 10 imprese.



- e) il volume di affari complessivo delle produzioni certificate ottenute dalle imprese del settore agroalimentare aderenti al distretto non deve essere inferiore a 5 milioni di euro;
- f) il numero di produzioni di qualità certificata (intese sia come differenti tipologie di certificazione che come differenti settori produttivi) oggetto di certificazione non deve essere inferiore a 3 produzioni.
- 4.2.3 Distretti di cui alla lettera e) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 499, paragrafo 2
  - a) il territorio distrettuale può comprendere esclusivamente le aree urbane e periurbane (tipo A) descritte dal programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2014/2020 e i comuni a esse contigui;
  - b) il numero di imprese agricole partecipanti con sede legale o operativa nel territorio regionale, anche appartenenti a organismi associativi non deve essere inferiore a 100 imprese;
  - c) il numero complessivo di addetti delle imprese partecipanti al distretto (dato risultante alla Camera di Commercio) non deve essere inferiore a 150 addetti;
  - d) il numero di soggetti attivi nell'ambito dell'agricoltura sociale con sede legale o operativa nel territorio del distretto non deve essere inferiore a 10 soggetti.
- 4.2.4 Distretti di cui alla lettera f) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 499, paragrafo 2
  - a) dimensione del territorio coinvolto; il numero dei comuni nei quali hanno sede legale o operativa le imprese partecipanti al distretto non deve essere inferiore a 10 comuni contigui,
  - b) il numero di imprese agricole, singole o associate, con sede legale o operativa nel territorio regionale, anche appartenenti a organismi associativi non deve essere inferiore a 100 imprese;
  - c) obbligo per le imprese agricole aderenti di effettuare vendita diretta, eventualmente anche tramite gruppi di acquisto solidale, e/o di essere fornitori di operatori della ristorazione all'interno del territorio del distretto;
  - d) presenza di reti di economia solidale alle quali possono partecipare: le imprese dell'economia solidale e le loro associazioni, le associazioni dei consumatori, enti pubblici e altri soggetti direttamente impegnati nel settore dell'economia solidale;
  - e) il numero complessivo di addetti delle imprese partecipanti al distretto (dato risultante alla Camera di Commercio) non deve essere inferiore a 150 addetti.
- 4.2.5 Distretti di cui alla lettera g) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 499, paragrafo 2
  - a) dimensione del territorio coinvolto: il numero dei comuni nei quali hanno sede legale o operativa le imprese partecipanti al distretto non deve essere inferiore a 5 comuni contigui,



- b) il numero di imprese agricole, singole o associate, con sede legale o operativa nel territorio regionale, anche appartenenti a organismi associativi, non deve essere inferiore a 50 imprese biologiche e/o in conversione e/o in regime di produzione integrata;
- c) il numero complessivo di addetti delle imprese partecipanti al distretto (dato risultante alla Camera di Commercio) non deve essere inferiore a 70 addetti;
- d) il numero di imprese di condizionamento partecipanti, certificate per la produzioni biologica e/o integrata, non deve essere inferiore a 4 imprese.
- 4.2.6 Distretti di cui alla lettera h) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 499, paragrafo 2
  - a) dimensione del territorio coinvolto: il numero dei comuni nei quali hanno sede legale o operativa le imprese partecipanti al distretto non deve essere inferiore a 10 comuni contigui;
  - b) il numero di imprese agricole, singole o associate, con sede legale o operativa nel territorio regionale, anche appartenenti a organismi associativi, non deve essere inferiore a 50 imprese biologiche e/o in conversione;
  - c) il numero complessivo di addetti delle imprese partecipanti al distretto (dato risultante alla Camera di Commercio) non deve essere inferiore a 70 addetti;
  - d) il numero di imprese di condizionamento biologiche partecipanti non deve essere inferiore a 10 imprese.

## 5. Termini e modalità di presentazione delle domande di riconoscimento

Con successivo atto del dirigente della Posizione di funzione Sviluppo delle aree rurali, qualità delle produzioni e SDA di Macerata sarà emanato un avviso contenente termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento.